

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1426-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE GUSSO)

Comunicata alla Presidenza il 13 ottobre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Consolidamento della torre di Pisa

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

e col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Per il consolidamento della Torre di Pisa è stata autorizzata, con la legge 19 maggio 1965, n. 506, una prima spesa di 200 milioni per ricerche e studi preparatori al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per consentire l'indizione di un concorso di progettazione o appalto-concorso a carattere internazionale; un secondo stanziamento, di 3 miliardi e 200 milioni (legge 13 ottobre 1969, n. 750), è stato autorizzato al fine di eseguire le opere.

L'appalto-concorso ha avuto esito negativo perchè nessuno dei numerosi progetti presentati è stato ritenuto completamente accoglibile, anche se cinque di tali progetti sono stati giudicati meritevoli di particolare considerazione. Le proposte più apprezzabili sono state utilizzate per la definizione di un progetto esecutivo alla cui attuazione doveva provvedere il Ministero dei lavori pubblici avvalendosi di uno o più professionisti.

Nel frattempo però lo stanziamento autorizzato con la legge n. 750 del 1969 (3,2 miliardi) è stato portato in economia rendendo così necessario un nuovo provvedimento, adeguato all'aumento dei costi di costruzione e a quanto è connesso alla progettazione e alla esecuzione delle opere.

È stato perciò predisposto dal Governo il disegno di legge n. 1426 ora al nostro esame.

L'articolo 1 del provvedimento autorizza la spesa di 15 miliardi per il quadriennio 1981-1984, di cui 1 miliardo riferito all'esercizio 1981.

L'articolo 2 autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad eseguire eventuali opere provvisoriale di salvaguardia che si rendessero necessarie prima dell'inizio dei lavori veri e propri di consolidamento, nonché, ove necessario, ulteriori indagini, rilievi, sondaggi e prove di laboratorio; autorizza inoltre il medesimo Ministero a provvedere alla progettazione esecutiva utilizzando, come si è

detto, alcuni progetti dell'appalto-concorso non aggiudicato ed affidandone l'incarico ad uno o più professionisti.

Sempre con l'articolo 2 si prevedono norme di snellimento delle procedure di approvazione del progetto e la nomina di un comitato tecnico destinato ad assistere il direttore dei lavori nel corso del suo incarico. A quest'ultimo proposito appare opportuno consentire il sistema dell'incarico a professionista esterno anche per la direzione dei lavori. Un emendamento in tal senso è stato accolto dalla 8ª Commissione.

L'articolo 3 prevede che le spese per la progettazione esecutiva, per i rimborsi ed i compensi agli esperti e per l'eventuale copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni e atti relativi agli studi riguardanti la torre di Pisa, siano compresi nello stanziamento complessivo di 15 miliardi, con il limite di 1,5 miliardi.

La Commissione propone che tale limite venga elevato a 1,7 miliardi per consentire il pagamento anche degli onorari della direzione dei lavori nel caso che il Ministero dei lavori pubblici non vi provveda con personale proprio.

L'articolo 4 prevede l'erogazione di un contributo all'Opera Primaziale di Pisa, durante la chiusura della torre dovuta ai lavori, con un tetto di 80 milioni all'anno, quale rimborso per il mancato introito dei proventi percepiti per l'ingresso dei visitatori.

L'articolo 5 reca le disposizioni di carattere finanziario.

Ritenendo superfluo dilungarsi sull'importanza della torre di Pisa dal punto di vista monumentale e storico-artistico e sui pericoli derivanti dall'accentuarsi del fenomeno della sua « pendenza » il relatore, conformemente al mandato ricevuto dalla 8ª Commissione, sollecita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge con le modifiche proposte.

GUSSO, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

13 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il testo proposto dalla Commissione di merito, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che vengano introdotte le modifiche seguenti:

all'articolo 1:

nel primo comma, le parole: « nel quadriennio 1981-1984 » vengano sostituite con le seguenti: « nel quadriennio 1982-1985 »;

nel secondo comma, la data: « 1981 » venga sostituita con la seguente: « 1982 »;

all'articolo 4, le parole: « negli anni 1978, 1979 e 1980 » vengano sostituite con le seguenti: « negli anni 1979, 1980 e 1981 »;

all'articolo 5, le parole: « nell'anno finanziario 1981 » vengano sostituite con le seguenti: « nell'anno finanziario 1982 ».

Le modifiche, che si propongono su suggerimento del Tesoro, tengono conto dei tempi di approvazione del provvedimento: non sembra infatti opportuno aumentare la competenza 1981 di un onere che sicuramente comincerà ad esprimere effetti di cassa soltanto nel 1982, nella migliore delle ipotesi, trattandosi dell'esecuzione di opere per le quali occorre attivare procedure contrattuali che richiedono tempi obiettivamente non brevi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi nel quadriennio 1981-84 per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle opere di presidio e di quelle di definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, nonché per le diverse esigenze previste dalla presente legge.

Per l'anno finanziario 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 1 miliardo.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire quelle opere provvisorie di salvaguardia della torre di Pisa che si rendessero necessarie prima dell'inizio delle opere di consolidamento definitivo, nonché ad eseguire eventuali ulteriori indagini, rilievi, sondaggi e prove di laboratorio.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede per la progettazione esecutiva delle opere definitive di consolidamento della torre di Pisa affidandone l'incarico a uno o più professionisti. Il progetto sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sostituisce ogni altro parere previsto dalla normativa di diritto comune.

Il direttore dei lavori, per tutte le opere di consolidamento della torre, sarà assistito da un comitato tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro per i beni culturali e ambientali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

*Identico.**Identico.*

Qualora il Ministero dei lavori pubblici non vi provveda direttamente con il proprio personale, la direzione dei lavori può essere affidata ad un professionista.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

Sui fondi di cui al precedente articolo 1 e limitatamente all'ammontare di lire 1.500 milioni graveranno gli onorari e le competenze della progettazione esecutiva nonchè i rimborsi di spese e i compensi agli esperti, anche stranieri, da determinarsi in relazione al lavoro svolto e, per gli stranieri, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè le eventuali spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni ed atti relativi agli studi riferentisi alla torre di Pisa.

Art. 4.

Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della torre stessa, verrà corrisposto, per il tempo necessario all'ultimazione degli interventi, un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla torre, riferita al gettito medio registrato negli anni 1978, 1979 e 1980, fino ad un limite annuo di 80 milioni di lire.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Sui fondi di cui al precedente articolo 1 e limitatamente all'ammontare di lire 1.700 milioni graveranno gli onorari e le competenze della progettazione esecutiva e della eventuale direzione dei lavori, nonchè i rimborsi di spese e i compensi agli esperti, anche stranieri, da determinarsi in relazione al lavoro svolto e, per gli stranieri, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè le eventuali spese di copiatura, riproduzione e stampa di documenti, disegni ed atti relativi agli studi riferentisi alla torre di Pisa.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.